

OGGETTO: START-UP INNOVATIVE E PMI INNOVATIVE - LE DIFFERENZE

OBIETTIVO	Dopo le agevolazioni per le start-up innovative sono arrivate quelle per le PMI innovative . A coniare questo nuovo termine è stato il decreto Investment Compact, che ha introdotto per la nuova categoria di imprese diversi benefici, tra i quali: semplificazioni, avvio di impresa più veloce e vantaggi fiscali che si estendono anche agli investitori, come già avveniva per le start-up innovative.
PMI INNOVATIVE	<p>I requisiti richiesti alle PMI innovative sono di <u>non</u> essere quotate in Borsa, avere l'ultimo bilancio certificato e possedere almeno due dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spese in ricerca e sviluppo pari ad almeno il 3% del maggior valore tra fatturato e costo della produzione, escludendo le spese per immobili (si possono comprendere le spese per lo sviluppo precompetitivo e competitivo, quelle relative ai servizi di incubatori certificati, i costi del personale interno e dei consulenti esterni, le spese legali per la registrazione della proprietà intellettuale); • impiego di personale altamente qualificato in misura almeno pari a <u>un quinto</u> della forza lavoro complessiva; • essere detentrici, licenziatarie o depositarie di un brevetto o un software registrato in campo industriale o biotecnologico.
START UP INNOVATIVE	<p>Per start-up innovativa si intende un'impresa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è attiva da massimo 48 mesi*; • non distribuisce utili e ha ricavi annui inferiori a 5 milioni di euro; • offre un prodotto o servizio ad alto contenuto tecnologico, anche se non necessariamente tutelato da brevetto o marchio; • ha una percentuale di investimenti in R&D pari al 15% del maggior valore tra fatturato e costi. <p>*Tra i requisiti modificati c'è anche quello relativo alla sede: l'ambito di applicazione della normativa non si limita alle società residenti in Italia, ma si estende anche alle società residenti in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, a condizione che abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia. Ma una mancanza di coordinamento normativo determina alcune incongruenze sulla disciplina.</p>

DIFFERENZE	<p>Per le start-up innovative sono previsti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esonero dal pagamento annuale alla Camera di Commercio; • credito d'imposta per assunzione di personale altamente qualificato; • deroghe alla disciplina sul diritto del lavoro (le start-up innovative possono assumere con contratti a tempo determinato anche di sei mesi e rinnovabili senza soluzione di continuità); • incentivi agli investimenti per imprese dei settori sociale ed energia; • disciplina speciale per fallimento. <p>Per le PMI innovative:</p> <ul style="list-style-type: none"> • disciplina ordinaria per l'assunzione di personale altamente qualificato; • disciplina ordinaria per fallimento; • disciplina ordinaria in tema di disciplina del lavoro. <p>Tra le principali differenze troviamo la durata temporale dei benefici: per le start-up innovative è limitata a 4 anni, mentre per le PMI innovative non c'è ancora alcuna indicazione.</p>
AGEVOLAZIONI COMUNI	<ul style="list-style-type: none"> • esonero dall'imposta di bollo e diritti di segreteria all'avvio dell'attività d'impresa; • incentivazione e remunerazione di personale in equity; • crowdfunding; • incentivi fiscali agli investimenti; • accesso semplificato a Fondo Garanzia PMI.
NOSTRE INFORMATIVE PRECEDENTI	Confimi News n° 15, n° 19 e n° 22 del 2015.
INFO	<p>L'Area Economica dell'Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione per fornire ogni necessario chiarimento in merito e per concordare eventuali visite aziendali finalizzate all'approfondimento di casi specifici.</p>